

due magistrati fu a lui esclusivamente lasciata.

Il primo atto che Emanuele Filiberto compie per la Città a lui restituita, è la nomina del Giudice Giorgio Arcor, dei Signori di Altessano, dottore in entrambe le leggi « *volendo in questa restitutione che per gratia di Dio ci vien fatta della nostra città di Torino provvederla d'un giudice quale sii persona veramente da bene, fedele, prudente, sagace, dotta et isperimentata* » (55).

Che la scelta fosse opportuna lo dimostra il fatto d'esser stato negli anni seguenti l'Arcor nominato Riformatore dello Studio, e poi Senatore, per la qual nomina la Città lo esonerava persino dal rendere il sindacato della sua lunga opera di giudice (56).

Tutti del resto i nomi di coloro che tennero la giurisdizione ordinaria di Torino nel ventennio del Ducato di Emanuele Filiberto, mostrano non valere per essi l'appunto di poca coltura, che il memoriale dello pseudo Balbo muoveva ai giudici di prima cognizione: nè esser necessaria la raccomandazione rivolta al Duca dal Gran Cancelliere Ottaviano d'Osasco, che « *ne luoghi massime di importanza, deputasse per officiali ordinari, dottori, sicome generalmente si fa in altri Stati, massimamente di Milano* » (57). Dottori di entrambe le leggi, sono sempre infatti i Giudici di Torino.

Fino al 1575 Giudice e Vicario erano stati ufficiali di nomina ducale (58): ma in quest'anno la Città chiede e ottiene il di-

(55) Arch. Com. Torino, Ordinati, vol. CXIV, c. 85, 1566, 13 dicembre. Lettere patenti.

(56) Arch. Com. Torino, Ordinati, vol. CXXVI, c. 89, 21 dic. 1576.

(57) Cfr. la citazione in G. MANIVO, *Degli ordinamenti giudiziari del Duca di Savoia Emanuele Filiberto*. Torino, 1922, pag. 40.

(58) Cfr. le Lettere patenti di costituzione dei vari vicari e giudici, negli « Ordinati », passim.

Nelle Lettere patenti del 1569 già citate la nomina di A. Ruscatio è fatta dal Duca oltre che per le qualità dall'elitto per la « *fedele servità degli antecessori e affezione sua* ».

Un commissario ducale — in quell'anno il senatore Amedeo Del Ponte — veniva mandato per immettere il nuovo elitto nel possesso del Vicariato. Il Senato interdiceva la nomina.

ritto di presentare al Duca per la scelta una terna di persone elette dal Consiglio stesso per l'ufficio di Vicario e una terna per quello di Giudice. Pronta e completa è la risposta favorevole di Emanuele Filiberto che concede al Comune il diritto di presentare la « *rosa* » o terna per le due cariche, e ciò ogni due anni, al Natale (59).

Il privilegio è con solenne istrumento di pattuizione riconfermato ed ampliato nel 1578 allorchè il Duca consente alla Città la elezione — durante la vacanza dell'ufficio di Giudice o di Vicario — di un cittadino idoneo, finchè, dalla terna che sarà presentata, il Duca abbia eletto il prescelto (60).

Dall'epoca della concessione, questo privilegio cittadino che rafforzava l'autonomia comunale affidando ai rappresentanti della comunità la scelta di chi come Giudice o Vicario aveva su di sè la somma dell'autorità giudiziaria e l'alto potere di nomina di quei funzionari — i Chiavari — dai quali tutti gli altri ufficiali erano eletti, e in uno dei quali — il Vicario — si cumulavano le funzioni di esecutore degli ordini di Polizia, dalla Città stessa a sè costituiti, fu gelosamente custodito e difeso.

Quando vacava, per scader del biennio, o per nomina del Vicario o del Giudice ad altre cariche (61) l'ufficio di Vicario o di Giudice, il Consiglio cittadino radunatosi poneva ai voti i nomi dei candidati alle cariche « *per scrutini ossia bollettini* » e i nomi di quelli che avevano riportato più voci formavano la rosa che una Commissione presentava al Principe (62).

(59) Memoriale a capi, 16 dic. 1575. La concessione è data mediante la « *summa accordata di 600 scudi d'oro in oro d'Italia* ».

(60) Strumento di convenzione del 4 ottobre 1578, Sped. 192, n. 6401. La concessione era stata chiesta nel 1576 o 1578, all'atto della costituzione del nuovo giudice.

(61) Così fu per la nomina a senatore di G. Arcor nel 21 dic. 1576 e di A. Guarillo nel 10 luglio 1578.

(62) La terna per l'ufficio di giudice del 1576 comprese i nomi di G. F. Ferrario alias Anota, A. Guarillo, G. F. Chiarotta; quella del 1578, i nomi del Chiarotta, Ferrario e Ubertino Dentis; quella del 1580, del Chiarotta, di C. Elia e di P. Rippia.